

BGE 39 II 519

Bundesgericht (BGE), 1913-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_39_II_519

FR: ATF 39 II 519

IT: DTF 39 II 519

Volltext

51(5 Oberste Zivilgerichtsinanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. ~t,mb:puntl baraulegen, fonnte bie im Wbminiftl'lti!)!erfajren unter~ { affene Wufforberung 3ur ~emeijmlaffun9 nidjt etfe~t werben. ~et~ geridjtlicfje merfetijren bilbet im .ttCtnton W:p:penaell WAJt~. nalV § 46 ff. b~ ~nfü~rung~gef~~ aum B@~ nid)t etlta einen ~eil beß ~euormunbungß!)erfet~re~, in bem ai numeri 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 dell'inventario della > fallita S. A. Argentina. » Appellanti dalla " sentenza di appello suddetta la Massa del Fallimento S. A. Argentina, la quale cou atto 9/15 settembre 1913 coocbiude domaodando la riforma deUa senteoza appel- lata Bel senso delle cooclusioni prese dall'appellante davanti le istanze eantonali, ossia oel senso deI rigetto della petizione di causa 20 novembre 1912. COFmiderando in ratto : A. - L'Unionbrauerei Sehulein e C. di Monaco, nei cui diritti e subentrata la ActienbrauereiBellinzona, conchiudeva il10 novembre 1911 un eontratto colla S. A. Argentinß in Lngano, in forza deI quale « consegnava » alla Societä. Ar- gentina in Lugano, senza indicare per qual titolo, diversi eapi 600 Oberste ... ~dll'erichtsinstanz. - I. "d.ö.~1t~llrechtliche Mll.tlcneidunten. di mobiglio, per un valore complessivo di fr.2685, stipu- lando: (1) che l'amortamento ordinario restasse a carico della eon- segnante; quello straordinario, eome rotture ece., a carico della consegnataria che si obbligava di tenere il mobiglio in perCetto ordine; b) ehe la Societa Argentina non avesse a smerciare nei snoi locali altra birra di Monaeo ehe quella dell'Unionbrau- erei e dell' Actienbrauerei per la durata di 5 anni e, cedendo il proprio esercizio ad altri, avesse a Car rispettare il con- tratto ; c) ehe in easo di cessazione dello smercio della birra Mo- naco, la Societa Argentina «sia alla seadenza deI eontratto .. ehe prima, e tenuta a ritirare il mobiglio consegnatole ed .. indicato qui sopra, al prezzo di costo indicato, salvo de- .. duzione del 7 0/0 di sconto per anno e pro rata temporis, .. e cio se l'Unionbrauerei non preCerisce ritirare il mobiglio » per eonto proprio. .. d) che la Unionbrauerei si riserva di consegnare al!' Argen- tins a scopo di reclame nn dato numero (non indicato) di tazze da birra « a titolo di nolo .. , il cni prezzo restava .st&- bilito in fr. (eifra non indicata). n 20 aprile 1912 la Societa Argentina ~cideva la propria liqnidazione e il 20 settembre deUo stesso anno veniva dichia- rata in fallimento. Prima di tale data, il17 settembre, il con- tratto 15 novembre veniva notificato per iserizione al registro delle riservedi proprieta. Nel fallimento della Societa: Argentina, l'Actienbrauerei di Bellinzona rivendicava la proprietä degli oggetti figuranti al eontratto 15 novembre 1911 e di altri tre capi che si preten- devano stati consegoati alle stesse eondizioni, vale a dire di un mobile cassa deI valore di Cr. 180, di nn ghiaeciaiuolo (fr. 400) e di una panadora (fr. 120). Questi altri tre capi fi- gurano nella lista degli oggetti ehe l' Aetienbrauerei notificava come sua proprietä. al proprietario deI loale occupato dal- r Argentina. I testi invocati dalla rivendicante, fra i quali nn membro deI Consiglio di Amministrazione dell' Argentina, 3. Sachenrecht. N° 9!. 521 senza specificare i mobili consegnati, dichiaravano che tntto il mobiglio foroito dall' Actienbrauerei era rimasto proprietäl di quest'ultima, essendo stato dato solo in deposito, ne aven- dolo l' Argentina

mai acquistato. E inoltre incontestato che, come tutto l'altro mobiglio, anche questi tre capi furono acquistati dalla Birreria da AI. Broggin in Losone, sulla cui fattura essi si trovano menzionati. La rivendicazione essendo stata contestata, l'Actienbrauerei spiegava azione davanti il Pretore di Lugano, azione alla quale si opponeva la massa convenuta obbiettando: il contratto 15 novembre 1911 non essere un contratto di deposito, ma un vero e proprio contratto di compra-vendita; in ogni caso il pactum reservati dominii, per essere produttivo di effetti di fronte alla convenuta, avrebbe dovuto essere inserito prima del 10 luglio 1912, come al decreto 19 gennaio 1912 del Consiglio federale ed all'art. 715 CCS. Ambedue le istanze cantonali ammisero la rivendicazione. La Camera civile del Tribunale di Appello dichiara che il mobiglio ceduto alla Società Argentina non in pieno dominio e godimento e dietro corrisponsione di UD prezzo convenuto, ma solo a titolo di uso e per un titolo determinato, che la Società Argentina non si rese di conseguenza acquisitrice del mobiglio, ma solo comodataria, che ciò risulta tanto dalla clausola Va (c dei fatti) del contratto 15 novembre, quanto dall'atto di proprietà. al proprietario dei locali dell'Argentina in data 4 gennaio e che non essendovi vendita non vi fu trasmissione di proprietà. e che il diritto dell'Actienbrauerei non è menomato dal fatto dell'iscrizione nel libro delle riserve di proprietà, perché questo con un atto abbozzato, inutile, non potendosi concepire la riserva di nuova proprietà. che non è mai trasmessa ad altri; che sebbene gli oggetti sotto i n. 34, 35 e 58 non siano indicati nel contratto 15 novembre, essi pure devono considerarsi propri dell'Actienbrauerei e ciò per concorde dichiarazione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Argentina. sentiti come testimoni. B. - :E contro questo giudizio che è diretta l'attuale app. Oberste Zivilgerichtsinanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Nella JOTA memorie scritte nulla di nuovo e di sostanziale viene allegato dalle parti; - In diritto: Decisiva per la questione di sapere se si tratti o meno di un pactum reservati dominii, e di fatti la circostanza se accordando alla controparte il possesso sul mobiglio, il contratto 15 novembre abbia avuto essenzialmente per scopo, espresso o tacito, di creare a riguardo del suddetto possesso un rapporto di rappresentanza, oppure di trasferire, anche solo più tardi, il detto mobiglio in proprietà dell'Argentina. La denominazione che venne data al contratto non è rilevante. Anche se il contratto fosse stato concluso in forma di nolo ma, coll'intenzione di trasferire poi al noleggiante la proprietà degli oggetti consegnatigli, appena le prestazioni pattoite sotto forma di nolo raggiungessero il valore od il prezzo stabilito per gli oggetti summenziati, il contratto sarebbe naturalmente da considerarsi come un pactum reservati dominii, appunto perché lo scopo principale non sarebbe il nolo o il rapporto inerente di rappresentanza nel possesso, ma il trasferimento di proprietà; il possesso non sarebbe un possesso per pura rappresentanza, a nome altrui, ma un possesso per conto proprio in attesa della futura proprietà. Nel fatto si mantengono tuttavia i criteri necessari per far ritenere che il trasferimento della proprietà abbia costituito lo scopo e il contenuto del contratto. L'attrice non si obbliga in nessun caso a trasferire la proprietà alla controparte; anche cessando lo spaccio della birra di Monaco, non era l'attrice tenuta alla tradizione del mobiglio, ma si riservava solo il diritto di obbligare la controparte a rendersene acquisitrice, oppure, se meglio le aggradiva, di ritirare il mobiglio essa stessa. E in quest'ultima eventualità, come in tutte le altre continuando lo spaccio della birra sia (la parte della Società Argentina, che da parte di un suo successore, non era previsto per il possesso che un rapporto di rappresentanza, nolo o comodato, a seconda che nel prezzo per la birra fornita si ravvisi o meno un compenso per il mobiglio. Come scopo principale del contratto deve quindi riguardarsi per il possesso il 3. Sachenrecht. NO 92. 528 rapporto di rappresentanza (nolo o

comodato), accompagnato da un diritto unilaterale di opzione in favore dell'attrice per la cessione in proprietà di detto mobilio, pattuita come una specie di pena convenzionale nel caso che la Società Argentina cessasse di provvedersi della birra. Non avendo la controparte il diritto di esigere l'acquisto o la proprietà del mobilio, non può il trasferimento della proprietà riguardarsi come scopo e contenuto degli obblighi bilaterali del contratto. Ciò che le parti hanno voluto anzitutto ed in via principale, e ciò che appare come conseguenza più naturale del contratto, è un possesso esercitato per rappresentanza, comodato, e la fornitura ulteriore della birra, e solo nel caso non voluto, anormale e considerato anzi come una violazione contrattuale, della cessazione di tale fornitura, si è pattuito eventualmente, in via secondaria, il trasferimento della proprietà. Di conseguenza, non può neppure sostenersi che a quest'ultima eventualità sia devoluta una prevalenza economica e che non possa l'altra previsione riguardarsi che come una specie di palliativo o sotterfugio per mascherare un negozio concluso sotto altra forma. Cosicché non è applicabile l'art. 715 CCS. L'eventualità di un'anormale cessazione del rapporto di rappresentanza, e la cessazione della fornitura della birra, è bensì subentrata, ma essa non ha per corollario assoluto il trasferimento della proprietà; l'attrice poteva anche in tal caso proseguire a considerare il contratto come un rapporto di rappresentanza. Orbene, non occorre più di esaminare se, come afferma la convenuta, l'iscrizione al registro fondiario avrebbe dovuto avvenire prima del 10 luglio 1912. Che all'ultimo momento prima dell'apertura del fallimento l'attrice abbia essa stessa esitato, anzi ritenuta necessaria un'iscrizione, non può, data la superfluità dell'atto, essere interpretato in suo danno. Determinante per la natura del contratto non è l'opinione di una parte, ma quella del giudice. A riguardo dei titoli mobili non compresi nell'istromento 15 novembre, venne constatato dall'istanza cantonale in libero apprezzamento delle prove testimoniali e senza nessuna 524 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - 1. Materiellrechtliche Entscheidungen. discordanza cogli atti, che 10. consegna di detti tre mobili avvenne alle stesse condizioni come per l'altro mobilio indicato nell'istromento. Anche un nuovo esame delle prove non potrebbe condurre ad un altro risultato. L'istanza cantonale parla bensì a torto di una ammissione della controparte, risultante dalle deposizioni testimoniali di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, ammissione che non sarebbe naturalmente vincolante per la massa. In realtà, non trattasi che della constatazione di un accordo orale, avvenuto fra l'attrice ed alcuni membri del Consiglio di Amministrazione. all'epoca in cui il mobilio fu dato in possesso. Per questi motivi, 10. la Sezione civile del Tribunale federale pronuncia: L'appellazione è respinta e quindi confermata la sentenza 13 giugno 1913 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino. 4. Obligationenrecht. - Code des obligations. 93. Arrêt de la Section civile du 4 juillet 1913 dans la cause 13e. nque federale, def. et rec., contre Pommey, dem. et rec. par voie de jonction. Operations de jeu; demande de restitution de titres remis en ouverture. Paiement volontaire ? La remise de titres en garantie d'operations de jeu ne constitue pas un paiement. A. - Ch. Pommey. Ouvvert action le 6 octobre 1910 alla Banque federale en concluant a la restitution d'un certain nombre de titres (15 obligations Mexique 5 %, 16 obligations 4% Brasil 1902, 40 actions La Union y el Phoenix Espanol) qu'il lui avait remis en nantissement. La Banque. convenue a liberation en exposant que, créatrice de Pommey a raison d'operations de bourse faites par elle. Obligationenrecht. N° 93. lui a permis, elle vendue pour se couvrir et conformément a l'acte de nantissement les titres revendiques et qu'elle a porte au credit du demandeur le produit de leur realisation. Pommey. réplique que les operations faites pour son compte ont été irregulieres ou même fictives et il a exigé de la Banque qu'elle en

apportat la justification par 10. production des bordereaux des agents de change et des coulissiers de Paris. La Banque a produit les bordereaux concernant les operations faites depuis le 22 decembre 1909, date du dernier arr~te de compte approuve par Pommey. Celui-ci adenie toute valeur acetee approbation et a soutenu que les borde- reaux produits demontraient le caractere fictif des opera- tions. Le Tribunal de premiere instance 0. deboute le demandeur de ses conclusions; il a estime que l'approbation donnee par Pommey a son arr~te de compte le 23 decembre 1909 le liait et que 10. preuve de la regularite des operations subsequentes resulte des bordereaux produits. Pommey a interjete appel et a repris ses conclusions en off'rant toutefois l'imputatkl n .d~une somme de 3547 fr~ 45 rec;ue par lui en divers parements de 1908 a 1910. Subsidiari- rement il 0. conclu a la designation d'un expert charge de verifier 10. regularite des operations de bourse faites a Paris. Enfin il a coneIn a une indemnite de 18 000 fr. Par arr~t dn 26 octobre 1912, 10. Cour a declare irrece- vable, comme formee pour la premiere fois en appel, la de- mande en dommages-inter~ts. Pour le surplus, constatant que les parties n'ont pas souleve l'exception de jeu, mais qu'elle doit etre examinee d'office, la Cour a renvoye 10. cause pour ~tre instruite sur ce point. B. - Par arret du 5 avril 1913, la Cour a condamne 10. Banque a restituer a Pommey, contre paiement de 4184 Cr. 95, 40 actions Union et Pbenix espagnol avec coupons attaches depuis le 8 janvier 1910 et 8 obligations 4 %/0 Bresil avec coupons attaches des le 30 decembre 1909, la. Banque etant tenue, ä defaut de restitution en nature, de rembourser la

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.